visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in parola concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità e a carico del «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni terminate nel periodo compreso fra il 23 ottobre 1962 ed il 30 giugno 1965 incluso sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, ad eccezione dei casi di due lavoratori figuranti nella richiesta del 27 giugno 1966 (n. 83838) per in importo di 4.263,66 Fl. e che non possono quindi essere presi in considerazione;

considerando che dall'esame della parte ricevibile di tali richieste e dalla verifica dei relativi elementi materiali e contabili risulta che tale parte soddisfa alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando che, pertanto, per le spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di Fl. 4.263,66 e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta quindi a 2.968.142,70 Fl. — 4.263,66 Fl., ossia a 2.963.879,04 Fl.;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno dei Paesi Bassi per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid», relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 23 ottobre 1962 ed il 30 giugno 1965 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino a concorrenza di un importo ridotto a Fl. 2.963.879,04 mentre la parte di richieste che va oltre detto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato in Fl. 2.963.879,04 (pari a circa 818.751 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per spese concernenti un'operazione di nuova sistemazione effettuata dall'«Office national de l'emploi (ONEM)»

(Fascicolo FSE n. 66100)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(68/389/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo [1], da ultimo modificato con il regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (1),

vista la domanda del 22 dicembre 1966, presentata dal Regno del Belgio ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad un'operazione di nuova sistemazione per un importo di 6.068 FB,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (2),

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, la domanda in questione concerne un'operazione di nuova sistemazione effettuata sotto la responsabilità ed a carico spese dell'Office national de l'emploi (ONEM), organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento predetto;

considerando che tale richiesta, che contiene le indicazioni richieste dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che si riferisce ad un'operazione effettuata il 7 maggio 1965, è stata validamente presentata nel termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame della richiesta e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili è risultato che la domanda stessa soddisfa alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di 6.068 FB;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo nel suo parere del 9 luglio 1968 è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta presentata dal Regno del Belgio per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM), organismo iscritto sull'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad un'operazione di nuova sistemazione effettuata il 7 maggio 1965, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 6.068.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio dell'ente suindicato è stabilito in FB 6.068 (pari a circa 121 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(2) GU n. 8 del 1o. 2. 1962, pag. 144/62.